

# Danno erariale se l'amministratore di società privata distrae fondi pubblici

Di conseguenza, secondo le Sezioni Unite, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti

/ Maurizio MEOLI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. [18991](#), depositata ieri, hanno riconosciuto l'esistenza della **giurisdizione** della **Corte dei Conti** nel caso in cui amministratori di società "private" (nella specie, srl), attraverso meccanismi truffaldini connotati da autocertificazioni infedeli e dal confezionamento di dati alterati, determinino lo sperpero di denaro pubblico, sotto il profilo dell'indebita percezione da parte delle società medesime e dello sviamento di esso dal fine cui è destinato.

In particolare, è stabilito che, in tema di **danno erariale**, è configurabile un rapporto di servizio tra la Pubblica Amministrazione erogatrice di un contributo o finanziamento statale ed i legali rappresentanti di società persone giuridiche private percettrici dei medesimi – ovvero coloro che con quelle intrattengono un rapporto organico – che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui le stesse erano preordinate (*cf.* Cass. SS.UU. nn. [23897/2015](#) e [5019/2010](#)).

Ed infatti, in via generale, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti qualora, disponendo della somma di denaro in modo diverso da quello programmato, finisca per annullare lo scopo perseguito dall'ente pubblico (*cf.* Cass. SS.UU. nn. [1515/2015](#) e [1774/2013](#)).

Ma anche l'amministratore di una **società privata** di capitali destinataria di fondi pubblici, rispetto al quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione di finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale ed alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della Pubblica Amministrazione, instaurando con questa un rapporto di servizio, in modo tale che la responsabilità amministrativa riguarda anche coloro che con la società intrattengono un rapporto organico (così Cass. SS.UU. nn. [3310/2014](#) e [295/2013](#)).

Tali conclusioni non possono essere confutate – come invece prospettato in sede di ricorso dagli amministratori – né dall'eventuale sussistenza di responsabilità anche in capo ad **altri soggetti**, incluso l'ente stesso, anche *ex DLgs.* 231/2001, né dalla possibilità di agire per danni nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile (facoltà che, secondo i ricorrenti, avrebbe escluso il giudizio contabile).

In primo luogo, un'eventuale responsabilità di altri sog-

getti (e perfino della società per cui si agisce) comporterebbe semmai una situazione di **concorso di responsabilità** e non certo di elisione dell'una o dell'altra posizione. In tale ipotesi è intuitivo il ruolo determinante della condotta della persona fisica/organo di una persona giuridica nella formazione e nell'estrinsecazione di atti imputabili a quest'ultima; peraltro, nel caso di specie, le attività decettive erano state imputate ed accertate come commesse dai soggetti contro i quali l'azione era stata intrapresa nella loro qualità di amministratori, ma evidentemente come persone fisiche. E, rispetto a ciò, *ex art.* 2055 c.c., opera, in favore dello Stato danneggiato, la solidarietà in capo a tutti i coresponsabili, salva l'eventuale azione di rivalsa nei rapporti interni tra costoro (*cf.*, tra le altre, Cass. SS.UU. n. [15279/2017](#)).

Inoltre, la personale responsabilità dei soggetti che rivestono la carica di legali rappresentanti delle persone giuridiche **formali percettrici** delle pubbliche risorse poi distolte non è preclusa da alcuna norma del codice di procedura penale; e, in particolare, nessun ostacolo è da ravvisare nell'art. 75 comma 3 c.p.p., ai sensi del quale "se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge".

La Corte Costituzionale, infatti, nella sentenza n. [272/2007](#), ha escluso la necessità di un'interpretazione di tale disposizione come **applicabile** anche al **processo contabile** ed offerto un'opzione ermeneutica di legittima coesistenza tra la giurisdizione penale, in punto di condanna generica, e quella esclusiva contabile, in punto di "quantum" ai sensi dell'art. 538 c.p.p., che può leggersi nel senso di mantenere riservata al giudice penale solo la giurisdizione sulla prima.

In pratica, concludono le Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte dei Conti resta ferma senza che un'eventuale responsabilità della società o di altri soggetti elida, di per sé sola, quella dei legali rappresentanti stessi, operando, al più, il concorso dell'una e dell'altra ed applicandosi l'art. 2055 c.c.; e neppure ostandovi la possibilità di costituzione di parte civile, sia perché non è necessario riferire l'art. 75 c.p.p. anche al giudizio contabile, sia perché l'art. 538 c.p.p. può interpretarsi nel senso che al giudice contabile è comunque riservata in via esclusiva la giurisdizione in ordine alla **condanna specifica** al risarcimento del danno.